

Sentenza n. [REDACTED]

Repe [REDACTED]

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile avente R.G. n. [REDACTED], promossa da:

LUIGI, VALTER e ARTURO elettivamente domiciliati in Vicenza,
Piazzetta [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] che li
rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione e all'atto di
costituzione nella causa riassunta a seguito di interruzione

Opponentì – Convenuti in riassunzione

e nella causa civile riunita avente R.G. [REDACTED] promossa da:

MARIELLA, SIMONE e ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in

Opponentì – Ricorrenti in riassunzione

contro

Banca spa . in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in

Opposta – Convenuta in riassunzione

pagina 1 di 12

Firmato Da:



C S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e in qualità di procuratrice di Credit S.P.A., a sua volta procuratrice di 2 S.R.L., elettivamente domiciliata in

Intervenuto

Avente ad oggetto: Contratti Bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

LUIGI, VALTER e ARTUSO hanno concluso come da foglio depositato telematicamente, così chiedendo:

“In via pregiudiziale di rito, considerata la nullità della procura ad litem allegata al ricorso, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

In via pregiudiziale di rito, considerata la nullità della procura anche della terza intervenuta 2Worlds s.r.l., dichiararsi la nullità del relativo intervento;

nel merito, accertato e dichiarato che la banca ha addirittura praticato l'usura e ha applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerata anche l'irregolare sottoscrizione degli atti, previa dichiarazione di nullità dei contratti, delle clausole bancarie che hanno regolato il rapporto complessivo (comprensivo di tutti i conti) intercorso tra le parti e delle fidejussioni prestate dagli opposenti, accertarsi la non debenza di ogni somma da parte degli opposenti e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;

dichiararsi comunque l'invalidità della fideiussione anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c. e per l'illecita garanzia prestata per un credito in usura, anche in relazione al modulo fideiussorio sottoscritto in violazione della normativa antitrust;

accertarsi il danno patrimoniale e non patrimoniale provocato dall'opposta con il suo illecito contegno nei confronti degli opposenti, da quantificarsi anche secondo equità ex art. 1226 c.c., per l'applicazione del tasso d'usura e per l'illegittimo anatocismo, con aumento degli interessi dalla domanda al saldo effettivo e salvo il maggior danno da svalutazione, da porre in compensazione nei limiti della domanda della parte opposta, e salva ripetizione dell'eventuale differenza a credito degli opposenti in separato giudizio;

con eventuale compensazione delle somme definitivamente accertate a credito e debito delle parti;

con vittoria nelle spese, nei compensi di causa, anche per c.p.a. e i.v.a., salva condanna per responsabilità aggravata della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito dopo aver praticato tassi d'usura e per aver iscritto ipoteca per un debito inesistente”.

MARIELLA, SIMONE e ALESSANDRO hanno concluso come da note conclusionali, così chiedendo:



Quanto al conto corrente ordinario, il C.T.U. ha escluso la ricorrenza dell'usura originaria, unica ipotesi da considerarsi rilevante ai fini di un'eventuale rettifica del saldo, per quanto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. [REDACTED]

Tra le varie spese addebitate sul conto, il C.T.U. ha poi sottolineato l'indeterminata o assente pattuizione delle clausole relative alla commissione di istruttoria veloce e alla commissione di messa a disposizione di fondi, per l'effetto decurtando dal saldo finale quanto illegittimamente trattenuto dalla Banca a tali titoli.

Sul conto corrente n. [REDACTED] venivano anche appostate tutte le voci contabili relative al fido denominato negli estratti conto come n. [REDACTED]; attesa la nullità di tale contratto per difetto di forma, come sopra già stabilito, tali voci sono state correttamente decurtate dal saldo finale del conto ordinario.

Tale decurtazione è stata effettuata in base a un triplice conteggio: in primo luogo gli interessi addebitati sono stati ricalcolati con capitalizzazione semplice (in risposta al punto d.3 del quesito peritale); in secondo luogo sono stati ricalcolati con capitalizzazione trimestrale (in risposta al punto d.1 del quesito peritale); in terzo luogo sono stati completamente espunti (raccolgendo le osservazioni del C.T.P. di parte [REDACTED]). Ritiene questo Giudice che il computo corretto sia quello da ultimo menzionato, in quanto nel caso di specie la rilevata nullità dell'intero contratto non consente né di ricalcolare le debenze presupponendo come pattuita una clausola di capitalizzazione, sia essa semplice o trimestrale, né di applicare il c.d. tasso BOT, che il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. impone di applicare solo in quelle ipotesi di nullità parziale del contratto che si determinano per effetto della nullità della clausola di pattuizione degli interessi, in quanto assente (comma 4) o indeterminata (comma 6).

Al contrario, nel caso *de quo* non è dovuto alcun interesse, non sussistendo alcuna valida pattuizione tra le parti che riveli che tra le stesse è intervenuto uno specifico accordo concernente l'eventuale remunerazione del capitale erogato.

Alla luce delle conclusioni peritali e di tutto quanto sopra esposto, il saldo del conto corrente deve essere rettificato nell'importo di € 284.492,00 a debito del correntista, mentre la residua debenza per il rapporto di mutuo oggetto di causa va accertata nell'importo di € 92.280,70 così sommandosi un credito complessivo di € 376.772,70.

Tanto appurato, occorre ora verificare se destinatari della condanna al versamento di tale importo possano essere i fideiussori ingiunti.

